


Pubblicato il 07/09/2021

N. 09542/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 07775/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7775 del 2021, proposto da

Alessia Parigini, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Istruzione non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alessio Siciliano non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Del decreto prot. n. 369 del 28.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per

la Regione Emilia Romagna per la classe di concorso “B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

2. Del decreto prot. n. 11013 del 01.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “B016”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

7. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 51,5/75 per i cinque quesiti e 1,8/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 53,3/80;

8. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

9. Del giudizio sintetico “prova non superata” comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

10. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus avuto riguardo a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4438/2021 in cui è stato statuito che *“quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;*

*-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l’intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;*

che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Rinvia all'udienza pubblica del 22 febbraio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**